



COMUNE DI OLIVADI

Provincia di Catanzaro

Via Duca degli Abruzzi, 173 ☎ 0967955874/5 - Fax 0967955942

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del Reg.	Oggetto: Approvazione Regolamento per l'iscrizione e la tenuta del registro delle associazioni, per l'erogazione di contributi e per l'utilizzo di beni immobili ad Enti, Associazioni o altre realtà del territorio.
Data 30/11/2005	

L'anno duemilacinque, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, (art. 12, comma 1 lett. a, e 13 dello Statuto Comunale) che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Renato PUNTIERI	SI	
2	Roberto MURGIDA	SI	
3	Ottavio CATANZARITI	SI	
4	Antonio Salvatore SOVERETO	SI	
5	Massimo PAONETTI	SI	
6	Luciano SCHIPANO	SI	
7	Rossana CORAPI		SI
8	Giuseppe CATANZARITI	SI	
9	Fedele Marco COLABRARO		SI
10	Francesco CORRADINO	SI	
11	Vittorio LUPIS	SI	
12	Pietro FRUCI		SI
13	Adele PAPARAZZO		SI

Assegnati n° 13 – In carica n° 13 - Presenti n° 9 - Assenti n° 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco Sig. Renato Puntieri.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 c. 4 TUEL n° 267/2000, il sottoscritto segretario comunale, Avv. Carmela Chiellino.

Si dà atto dell'esposizione delle bandiere come per legge.

Si dà atto che è presente pubblico in sala.

Si dà atto che non è presente personale della Forza Pubblica.

Essendo legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla trattazione dell'oggetto, posto al secondo punto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente dà lettura della bozza del Regolamento per l'iscrizione e la tenuta del registro delle associazioni, per l'erogazione di contributi e per l'utilizzo di beni immobili ad Enti, Associazioni o altre realtà del territorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema del Regolamento per l'iscrizione e la tenuta del registro delle associazioni, per l'erogazione di contributi e per l'utilizzo di beni immobili ad Enti, Associazioni o altre realtà del territorio, che si compone di n.8 articoli;

Considerata l'utilità per l'Ente stesso di avvalersi di uno strumento quale il Regolamento in esame;

Visto il parere favorevole formulato sullo schema di proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri

Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0

espressi per alzata di mano su 9 presenti e 9 votanti.

DELIBERA

- 1) Di approvare, per come approva l'allegato Regolamento per l'iscrizione e la tenuta del registro delle associazioni, per l'erogazione di contributi e per l'utilizzo di beni immobili ad Enti, Associazioni o altre realtà del territorio, parte integrante del presente atto deliberativo, che si compone di n.8 articoli, con le modifiche: dell'art.4 comma 5 dopo le parole "attività organizzative" aggiungere "imprese private e collettive"; art.5 comma 1 dopo "legge 241/90" aggiungere "e succ. mod. e int."; art.5 comma 2 sostituire "30 settembre" con "31 dicembre".



Comune di Olivadi

Provincia di Catanzaro

Via Duca degli Abruzzi, 173 ☎ 0967955874/5 - Fax 0967955942

Regolamento per l'iscrizione e la tenuta del registro delle associazioni, per l'erogazione di contributi e per l'utilizzo di beni immobili ad Enti, Associazioni o altre realtà del territorio.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ 2005

ART. 1
FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina:
 - l'istituzione del registro comunale delle associazioni, società, cooperative, enti, organizzazioni e simili operanti nel Comune di Olivadi, allo scopo di facilitare i rapporti tra gli stessi e l'Amministrazione comunale, improntandoli a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità;
 - l'utilizzo di strutture, servizi, attrezzature, impianti pubblici .
 - i criteri e le modalità generali cui l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, allo scopo di conseguire le finalità rientranti nelle competenze dell'Ente e comunque dirette al perseguimento dell'elevazione sociale e culturale della comunità.
2. Sono fatte salve le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

ART. 2
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Registro rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione intende valorizzare le libere forme associative;
2. L'iscrizione al registro è, inoltre, il presupposto necessario per usufruire dei contributi, dei servizi e delle strutture comunali e non è sostitutiva di altre iscrizioni a albi o registri.
3. Possono iscriversi al registro tutte le associazioni, società, cooperative, enti ed organizzazioni operanti nel territorio di Olivadi, aventi la sede in Olivadi o nei cui organismi figurino significative presenze di cittadini olivadesi.

4. L'iscrizione al registro, disposta con provvedimento formale della Giunta Municipale, può avvenire in qualsiasi momento con la presentazione di una domanda redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale indicando gli scopi, i principali dati logistici dell'Associazione (denominazione, indirizzo, sede, referente in Olivadi, codice fiscale, ecc..) e allegando copia dello Statuto. Nella domanda va indicato in quali ambiti di interesse l'Associazione o l'ente opera prevalentemente (nel settore socio-assistenziale, della cultura, del turismo, del tempo libero e dello sport, della tutela dell'ambiente e delle altre specie viventi ecc.).
5. Ogni Associazione può allegare alla domanda, discrezionalmente, materiale informativo o quanto altro ritenuto utile a descrivere l'Associazione e la sua attività.
6. Ad ogni associazione corrisponderà un numero progressivo di iscrizione al registro.
7. Le Associazioni iscritte al registro devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute rispetto ai dati comunicati al momento della richiesta di iscrizione.

ART. 3 *CONSULTAZIONI*

1. A scadenza fissa, almeno biennale, il sindaco o suo delegato convocherà i responsabili delle associazioni iscritte al registro ad un incontro di verifica e di coordinamento delle attività relative.
2. Di tali riunioni verrà redatto un regolare verbale che verrà depositato presso l'ufficio di segreteria.

ART. 4 *STRUTTURE-SERVIZI-ATTREZZATURE-IMPIANTI PUBBLICI*

1. Il Comune al fine di assicurare l'accesso alle strutture o loro concessione, ai servizi, agli impianti pubblici, si adopererà concretamente, al fine di valorizzare il ruolo svolto dalle associazioni, a mettere a disposizione spazi idonei e strumenti adeguati alle attività e alle iniziative delle associazioni.
2. Per l'utilizzo in modo continuativo di strutture ed impianti pubblici, anche da parte di privati e/o aziende, si rimanda

ad apposita convenzione e/o a specifici accordi con le amministrazioni competenti.

3. Nei limiti delle disponibilità del patrimonio comunale disponibile, il Comune potrà dare risposta concreta a eventuale richiesta di sede destinata alle associazioni. Le sedi potranno essere concesse in comodato o in uso attraverso la stipula di apposito contratto di affitto a tempo determinato, pagamento di un adeguato canone di affitto annuale, il tutto regolamentato da apposita convenzione.
4. Alle Associazioni iscritte al registro, il Comune, inoltre, potrà mettere a disposizione servizi, attrezzature e strutture pubbliche per le attività e le iniziative che abbiano utilità sociale e contribuiscano alla elevazione sociale, civile e culturale della popolazione e alla promozione e valorizzazione del territorio, anche mediante il coinvolgimento della popolazione residente. Per usufruire di detti servizi è necessario inoltrare formale richiesta al Sindaco in duplice copia a cura del referente indicato nel registro specificando i motivi e l'oggetto della richiesta. Il Sindaco o suo delegato, verificata la congruità della richiesta, concederà l'autorizzazione entro il termine di 7 giorni. Copia di ogni richiesta sarà archiviata nel fascicolo della relativa associazione presso l'ufficio di segreteria.
5. Essendo l'Amministrazione Comunale fermamente intenzionata a stimolare, promuovere, incentivare lo sviluppo sociale ed economico di Olivadi, anche mediante l'aiuto ed il sostegno ad associazioni e attività organizzate, imprese private e collettive, la cui azione, nel rispetto delle leggi e nella più totale trasparenza, concorra al raggiungimento di tale obiettivo, è prevista la concessione di strutture, servizi, immobili ad enti, società, ed operatori economici, purché le loro azioni e le loro attività abbiano una chiara e tangibile ricaduta sulla collettività, (in termini di erogazione di servizi, creazione di occupazione, di sviluppo economico, di promozione turistica, di tutela e valorizzazione del territorio, di promozione sociale e culturale).
Termini e modalità di concessione, nei casi ritenuti di interesse strategico dall'Amministrazione Comunale, saranno regolati da apposite convenzioni.

ART. 5
CONTRIBUTI ORDINARI E FINALIZZATI

1. Il Comune di Olivadi, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 e succ. mod. e int., concede sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni ed organismi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni possono presentare domanda di un contributo economico a sostegno delle ordinarie spese di gestione o della propria situazione economica.
3. La domanda, presentata su apposito modulo ed indirizzata al sindaco, deve includere la seguente documentazione:
 - a) Statuto e/o atto costitutivo se non già consegnato;
 - b) Bilancio anno precedente;
 - c) Descrizione delle attività svolte;
 - d) Numero soci;
 - e) Altre particolari spese sostenute durante l'anno.
4. Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri:
 - a) bilancio (entità) da 1 a 3 punti;
 - b) soci (numero) da 1 a 3 punti;
 - c) attività svolte (numero, tipo, partecipanti) da 1 a 5 punti;
 - d) rilevanza sociale da 1 a 5 punti.
5. Sulla base delle domande pervenute, la giunta comunale, predispone appositi contributi finalizzati. In sede di approvazione del bilancio, il Consiglio Comunale determina l'ammontare annuo. I contributi finalizzati sono concessi con deliberazione della Giunta comunale tenendo conto che la richiesta :
 - a) sia in attinenza e congruenza con i programmi comunali;
 - b) abbia valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, turistica ed economica della comunità Olivadese, nonché ai fini della valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente.

L'importo del contributo, determinato dalla Giunta comunale ed erogato dal responsabile del servizio, comunque, non

potrà essere superiore alla spesa sostenuta e documentata per l'iniziativa o attività medesima. La domanda, per la concessione del contributo finalizzato, dovrà pervenire in carta semplice, al Sig. Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. I beneficiari sono tenuti ad indicare nel materiale pubblicitario, o in altro modo, di aver usufruito del contributo comunale.

ART. 6 *PATROCINIO E COLLABORAZIONE*

1. Le realtà iscritte al registro delle associazioni che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio e/o la collaborazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Verificata la rilevanza dell'iniziativa, l'amministrazione comunale, attraverso l'organo esecutivo, concede con atto formale il patrocinio.
3. La concessione del patrocinio e/o della collaborazione di norma non comporta benefici finanziari a favore delle manifestazioni, iniziative o progetti per la quale viene concesso, salvo diverse disposizioni della giunta comunale.

ART. 7 *PUBBLICAZIONE*

1. Ogni anno l'ufficio segreteria provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio l'entità e l'oggetto delle realtà che hanno usufruito dei contributi ordinari e/o di quelli finalizzati.

ART. 8 *DISPOSIZIONI FINALI*

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di dieci giorni consecutivi dall'affissione all'albo pretorio comunale della relativa delibera di approvazione.

COMUNE DI OLIVADI
(Provincia di Catanzaro)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA C.C.:

Approvazione Regolamento per l'iscrizione e la tenuta del registro delle associazioni, per l'erogazione di contributi e per l'utilizzo di beni immobili ad Enti, Associazioni o altre realtà del territorio.

Il Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnica e/o contabile, esprime parere FAVOREVOLE.

Olivadi, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere FAVOREVOLE.

Olivadi, li 25 NOV. 2005



Il Responsabile del Servizio Interessato


[Handwritten signature]

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Ing. Renato Puntieri



Il Segretario Comunale
Avv. Carmela Chiellino



PUBBLICAZIONE N. 213

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il Giorno 2.12.2005 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Residenza Municipale, li 2.12.2005



Il Segretario Comunale
Avv. Carmela Chiellino



IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _____

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 2.12.2005



Il Segretario Comunale
Avv. Carmela Chiellino

